

# Relazione della II Commissione permanente

SCHEMA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO; BILANCIO E FINANZE;  
DEMANIO E PATRIMONIO; ORDINAMENTO DEGLI UFFICI; PERSONALE DELLA REGIONE

(Seduta del 27 ottobre 2009)

Relatore di maggioranza: GIULIANO BRANDONI

Relatore di minoranza: VITTORIO SANTORI

## sulle proposte di legge

- N. 293** a iniziativa della Consigliera Mollaroli (**Testo base**)  
*presentata in data 5 febbraio 2009*  
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
- N. 272** a iniziativa dei Consiglieri Bugaro, Ciriaci, Giannotti, Castelli, Capponi, Brini, Tiberi, D'Anna, Cesaroni, Santori, Massi  
*presentata in data 20 ottobre 2008*  
CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PUBBLICO IMPIEGO PERSONALE DIPENDENTE PROSSIMO AL COMPIMENTO DEI LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO
- N. 288** a iniziativa dei Consiglieri Sordoni, Rocchi, D'Isidoro  
*presentata in data 14 gennaio 2009*  
MISURE STRAORDINARIE ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PUBBLICO IMPIEGO. ESONERO DAL SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PROSSIMO AL COLLOCAMENTO A RIPOSO. REVISIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E ASSUNZIONE DEL PERSONALE
- N. 320** a iniziativa dei Consiglieri Sordoni, D'Isidoro  
*presentata in data 12 maggio 2009*  
CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PUBBLICO IMPIEGO. ESONERO DAL SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PROSSIMO AL COLLOCAMENTO A RIPOSO. PREFERENZE LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. REVISIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E ASSUNZIONE DI PERSONALE

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

**Testo base: proposta di legge n. 293**

**RELAZIONE ORALE**

**Testo proposta di legge n. 293****Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, favorisce il contenimento della spesa corrente e il necessario processo di snellimento e di riorganizzazione dell'amministrazione regionale, tenendo conto dei criteri di produttività, razionalità, integrazione funzionale e flessibilità operativa, mediante la riqualificazione della dotazione organica e l'attivazione di incentivi all'esodo del personale regionale.

**Art. 2**  
(Risoluzione consensuale  
del rapporto di lavoro)

1. La Regione favorisce, per le finalità di cui all'articolo 1, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale di qualifica non dirigenziale, in servizio a tempo indeterminato, mediante la corresponsione di un incentivo di natura economica.

2. Possono beneficiare dell'incentivo di cui al comma 1 i dipendenti in servizio presso l'Assemblea legislativa regionale, la Giunta regionale e gli enti dipendenti se inseriti nel CCNL del comparto "Regioni e Autonomie locali", in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero maturino entro il 31 dicembre 2012, almeno cinque anni di servizio presso l'Amministrazione regionale;
- b) abbiano almeno cinquantasette anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero li compiano entro il 31 dicembre 2012;
- c) non abbiano maturato ovvero non maturino entro la data prevista per la cessazione dal servizio l'anzianità massima contributiva di quaranta anni;
- d) non abbiano maturato ovvero non maturino alla data prevista per la cessazione dal servizio il requisito di sessantacinque anni di età, utile per il collocamento a riposo d'ufficio;
- e) non abbiano già presentato domanda di dimissioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Hanno diritto di preferenza, tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2, i dipendenti che usufruiscono per se stessi dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 feb-

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**  
(Finalità)

1. **Identico**

**Art. 2**  
(Risoluzione consensuale  
del rapporto di lavoro)

1. La Regione favorisce, per le finalità di cui all'articolo 1, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro **con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e per il quadriennio 2010/2013** del personale regionale di qualifica non dirigenziale, in servizio a tempo indeterminato, mediante la corresponsione di un incentivo di natura economica.

2. Possono beneficiare dell'incentivo di cui al comma 1 i dipendenti in servizio presso l'Assemblea legislativa regionale, la Giunta regionale e gli enti dipendenti se inseriti nel CCNL del comparto "Regioni e Autonomie locali", in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero maturino entro il 31 dicembre ~~2012~~ **2013**, almeno cinque anni di servizio presso l'Amministrazione regionale;
- b) abbiano almeno cinquantasette anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero li compiano entro il 31 dicembre ~~2012~~ **2013**;
- c) **identica**

d) **identica**

e) **identica**

3. **Identico**

braio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o hanno riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La risoluzione consensuale è disposta dall'amministrazione, previa istanza del dipendente interessato. La domanda presentata dagli interessati è irrevocabile.

5. L'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale, rispettivamente con deliberazione dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale, definiscono le modalità ed i termini per l'attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e per la corresponsione dell'incentivo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

6. Per gli enti dipendenti dalla Regione le modalità di attuazione della risoluzione consensuale, secondo le modalità di cui alla presente legge e di quelle stabilite dalla Giunta regionale, sono adottate dagli organi di ciascun ente, in base alle competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

### Art. 3

(Misura dell'incentivo)

1. La misura dell'incentivo non può essere superiore a ventiquattro mensilità del trattamento fisso continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa o alta professionalità, percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del salario accessorio, ed è calcolata con riferimento al periodo compreso tra l'anzianità contributiva del dipendente al momento della cessazione del servizio e il giorno del compimento dei quaranta anni di servizio utile al trattamento previdenziale di anzianità.

4. **Identico**

5. **Identico**

6. **Identico**

### Art. 3

(Misura dell'incentivo)

1. ~~La misura dell'incentivo non può essere superiore a ventiquattro mensilità~~ **L'incentivo non può essere superiore a trentasei mensilità** del trattamento fisso continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa o alta professionalità, percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del salario accessorio. ~~ed è calcolata con riferimento al periodo compreso tra l'anzianità contributiva del dipendente al momento della cessazione del servizio e il giorno del compimento dei quaranta anni di servizio utile al trattamento previdenziale di anzianità.~~ **La misura dello stesso è calcolata sulla base della differenza tra il requisito previsto dalla normativa vigente per la pensione di anzianità e la posizione del dipendente al momento della cessazione dal servizio con riferimento alla somma dell'età e degli anni di contribuzione.**

1 bis. **Ai dipendenti che abbiano maturato, entro il primo anno di applicazione della presente legge, il diritto alla pensione di anzianità è corrisposto un incentivo, una tantum, fino ad un massimo di sei mensilità del trattamento fisso continuativo, compren-**

2. L'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute, nel quadro delle risorse a disposizione per l'esercizio finanziario in corso, stabiliscono il numero dei dipendenti che possono beneficiare dell'incentivo tenendo conto:

- a) delle esigenze organizzative connesse con gli interventi di razionalizzazione;
- b) delle preferenze di cui all'articolo 2, comma 3; a parità di requisiti sono privilegiati coloro che hanno un'età anagrafica inferiore.

#### **Art. 4**

*(Copertura dei posti vacanti)*

1. I posti che, a seguito dell'applicazione della presente legge, risultano essere vacanti al termine di ciascun anno, sono coperti nell'anno successivo, in misura non superiore al 70 per cento; i restanti posti sono soppressi dalla dotazione organica complessiva.

2. La Giunta regionale e gli enti dipendenti, per quanto di competenza, provvedono alla copertura dei posti di cui al comma 1, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

3. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Assemblea legislativa, l'Ufficio di presidenza provvede alla copertura dei posti che risultano vacanti al termine di ciascun anno nel rispetto della consistenza economica della dotazione organica di cui alla tabella A della legge regionale 4 agosto 2008, n. 26 (Modifiche alla l.r. 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale"), rideterminata per effetto delle disposizioni di cui al comma 1.

sivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa o alta professionalità, percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro.

1 ter. La cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al comma 1 bis deve avvenire entro il primo semestre dell'anno 2010.

1 quater. Ai dipendenti che abbiano fruito della risoluzione consensuale prevista dalla presente legge è riconosciuta una integrazione all'incentivo percepito, fino ad un massimo di ventiquattro mensilità, qualora la normativa statale, nel quadriennio di applicazione della presente legge, introduca modificazioni ai requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità che comportino il suo posticipo.

#### **2. Identico**

#### **Art. 4**

*(Copertura dei posti vacanti)*

1. I posti che, a seguito dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, risultano essere vacanti al termine di ciascun anno, ~~sono~~ **possono essere** coperti nell'anno successivo, in misura non superiore ~~al 70~~ **all'80** per cento; i restanti posti sono soppressi dalla dotazione organica complessiva.

#### **2. Identico**

#### **3. Identico**

**Art. 5***(Divieti ed incompatibilità)*

1. I dipendenti che usufruiscono della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui alla presente legge non possono essere riassunti in servizio.

2. Durante il quinquennio successivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la Regione non può instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con i soggetti di cui al comma 1 né gli stessi possono ricoprire alcun incarico presso enti, organismi o società regionali.

**Art. 6***(Pensionamento per anzianità)*

1. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale e degli enti dipendenti ed ai fini del concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nel triennio 2010/2012, il personale della qualifica dirigenziale e delle categorie professionali può essere collocato a riposo al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, con preavviso di sei mesi, fatte salve le decorrenze dei trattamenti pensionistici.

2. L'Assemblea legislativa, la Giunta regionale e gli enti dipendenti provvedono agli adempimenti di cui al comma 1, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

**Art. 7***(Norma finanziaria)*

1. Gli oneri finanziari conseguenti all'applicazione della presente legge trovano copertura a decorrere dall'anno 2009 nelle risorse stanziare nell'UPB 2.07.01 "Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente".

**Art. 5***(Divieti ed incompatibilità)***Identico****Art. 6***(Pensionamento per anzianità)*

1. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale e degli enti dipendenti ed ai fini del concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ~~nel triennio 2010/2012,~~ **nel quadriennio 2010/2013**, il personale della qualifica dirigenziale e delle categorie professionali può essere collocato a riposo al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, con preavviso di sei mesi, fatte salve le decorrenze dei trattamenti pensionistici.

**2. Identico****Art. 6 bis***(Norma transitoria)*

1. **In sede di prima applicazione della presente legge, ai dipendenti la cui posizione in riferimento alla somma età e anni di contribuzione è inferiore di oltre quattro punti alla quota minima prevista dalla normativa vigente quale requisito di accesso alla pensione di anzianità, è riconosciuto un incentivo non superiore a quarantotto mensilità. La misura dell'incentivo è calcolata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della presente legge.**

**Art. 7***(Norma finanziaria)*

1. Gli oneri finanziari conseguenti all'applicazione della presente legge trovano copertura a decorrere dall'anno ~~2009~~ **2010** nelle risorse stanziare nell'UPB 2.07.01 "Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente" **e nell'UPB 1.01.01 "Funzionamento Consiglio regionale - corrente"**.

**Testo proposta di legge n. 272****Art. 1**

*(Personale esonerato dal servizio)*

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso l'amministrazione regionale, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile.

**Art. 2**

*(Facoltà dell'amministrazione)*

1. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.

**Art. 3**

*(Trattamento economico nel periodo di esonero)*

1. Durante il periodo di esonero dal servizio, al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal 50 al 70 per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.

**Art. 4**

*(Trattamento economico  
nel collocamento a riposo)*

1. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

**Art. 5**

*(Cumulabilità dei trattamenti economici)*

1. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

**Art. 6**

*(Assunzioni di personale)*

1. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Giunta regionale, servizio del personale ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomutate da quelle consentite in tale anno.

**Art. 7**

*(Facoltà dell'amministrazione  
per accoglimento richiesta di esonero)*

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale

acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

#### **Art. 8**

*(Trattenimento in servizio)*

1. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.

2. Le amministrazioni riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

3. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui all'articolo 7.

#### **Art. 9**

*(Compimento dell'anzianità massima contributiva)*

1. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi.

**Testo proposta di legge n. 288****Art. 1**

*(Personale dipendente prossimo al collocamento a riposo)*

1. La Regione ai fini del contenimento della spesa corrente e della riorganizzazione dell'Amministrazione regionale attraverso processi di revisione e riqualificazione della dotazione organica, favorisce l'esonero dal servizio dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato prossimi al collocamento a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante la corresponsione di un incentivo.

2. Possono beneficiare dell'incentivo i dipendenti, di cui al comma 1, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato alla data di entrata in vigore della presente legge o maturino entro il 31 dicembre 2011 trentacinque anni di servizio, di cui almeno cinque svolti presso l'Amministrazione regionale e i suoi enti dipendenti se inseriti nel CCNL del comparto "Regioni e Autonomie locali";
- b) non abbiano maturato o non maturino entro la data prevista per la cessazione dal servizio l'anzianità massima contributiva di 40 anni;
- c) non abbiano maturato o non maturino alla data prevista per la cessazione dal servizio il requisito di sessantacinque anni di età, utile per il collocamento a riposo d'ufficio;
- d) non abbiano già presentato domanda di dimissioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, con deliberazione, determinano le modalità di attuazione dell'esonero con riguardo, in particolare, all'ammontare dell'incentivo entro il limite di cui al comma 4, alla decorrenza della cessazione dal servizio, alle esigenze di servizio che possono comportare il rigetto della domanda di esonero, all'incompatibilità con successive prestazioni lavorative a favore della Regione.

4. La misura dell'incentivo non può essere superiore a 24 mensilità del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa o alta professionalità, percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del salario accessorio, ed è calcolata con riferimento al periodo compreso fra l'anzianità contributiva del dipendente al momento della richiesta di esonero e il giorno del compi-

mento dei quaranta anni di servizio utile al trattamento previdenziale di anzianità.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche dagli enti dipendenti dalla Regione inseriti nel comparto "Regioni e Autonomie locali". Le modalità di attuazione dell'esonero adottate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa ai sensi del comma 3 sono adottate dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

### **Art. 2**

*(Modalità di richiesta di esonero dal servizio)*

1. Il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale e gli enti da essa dipendenti, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, può chiedere l'esonero, per gli anni 2009, 2010 e 2011, dal servizio durante il quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. Tale richiesta dovrà essere presentata dai soggetti interessati improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno, previa verifica che, entro l'anno solare, sia da essi raggiunto il requisito minimo di anzianità contributiva richiesta e non revocabile.

### **Art. 3**

*(Competenze dell'amministrazione)*

1. L'amministrazione, una volta verificate le proprie esigenze operative attinenti la riorganizzazione della sua rete centrale e periferica, può accogliere la eventuale richiesta di esonero dal servizio del personale ad essa interessato, in possesso delle qualifiche per le quali si prevede una riduzione di organico.

### **Art. 4**

*(Trattamento economico pro-tempore spettante al personale esonerato)*

1. I dipendenti, durante il periodo di esonero dal servizio, ricevono un trattamento pro-tempore pari al 50 per cento di quello da essi complessivamente goduto, dovuto per competenze fisse ed accessorie. Se essi, durante tale periodo, svolgono in modo continuativo e preminente, attività di volontariato risultanti da documentazioni e certificazioni in organizzazioni non governative, no profit, socialmente utili, operanti anche nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e con altri soggetti previsti dal decreto ministeriale dell'economia e finanze con preciso riferimento al decreto legge

25 giugno 2008, n. 122 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), la misura del predetto trattamento economico temporaneo viene elevato dal 50 al 70 per cento. Gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione, fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero, non possono essere utilizzati per nuove finalità.

#### **Art. 5**

*(Trattamento economico spettante al personale al momento del collocamento a riposo)*

1. Il dipendente, al momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, ha diritto a ricevere il trattamento di quiescenza e di previdenza che gli sarebbe stato corrisposto qualora fosse rimasto in servizio.

#### **Art. 6**

*(Possibilità di cumulo dei trattamenti economici)*

1. Il dipendente che riceve il trattamento economico temporaneo a lui spettante durante il periodo di esonero dal servizio, lo può cumulare con altri redditi dallo stesso resi, come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche o con società e consorzi dalle stesse partecipati. Tutto questo, tenuto conto dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Non gli è consentito, invece, di esercitare prestazioni lavorative che possano arrecare pregiudizio all'amministrazione cui appartiene.

#### **Art. 7**

*(Revisione e riorganizzazione della pianta organica)*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla revisione della propria dotazione organica per renderla rispondente alle mutate esigenze organizzative, anche in conseguenza della previsione del quantitativo di personale che potrebbe chiedere ed ottenere l'esonero negli anni 2009, 2010 e 2011.

#### **Art. 8**

*(Modalità di assunzioni del personale)*

1. Le economie raggiunte con il collocamento del personale in posizione di esonero dal

servizio e certificate dai competenti organi di controllo autorizzano le amministrazioni di appartenenza ad assumere personale in forma anticipata rispetto a quella prevista dalle normative vigenti, naturalmente dietro autorizzazione della Giunta regionale, servizio del personale. Il numero di queste assunzioni viene scomputato da quello consentito nell'anno in cui esse vengono effettuate.

#### **Art. 9**

*(Discrezionalità dell'amministrazione nell'accoglimento della richiesta di esonero)*

1. L'amministrazione, sulla base dell'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha la facoltà, previa verifica delle proprie esigenze organizzative e funzionali, di non accogliere la richiesta di esonero dal servizio di un suo dipendente, tenuto conto della sua particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento del dipendente deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età prescritto per il collocamento a riposo.

#### **Art. 10**

*(Permanenza in servizio)*

1. Tutte le permanenze in servizio che fanno riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle già disposte con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008 debbono considerarsi valide. Le amministrazioni possono riconsiderare, con precisa motivazione, tutti i provvedimenti di permanenza in servizio già decisi con decorrenza 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009. Le decisioni decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui all'articolo 9.

#### **Art. 11**

*(Raggiungimento dell'anzianità contributiva massima)*

1. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 possono risolvere, fermo restando quanto previsto

dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

**Art. 12**

*(Norma finanziaria)*

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le seguenti modalità:

- a) per quanto attiene l'assunzione del personale di cui all'articolo 8, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto deliberativo le necessarie variazioni di competenza e di cassa ai bilanci di previsione delle annualità 2009, 2010, 2011 delle rispettive leggi di bilancio;
- b) per far fronte all'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1, la copertura viene assicurata dai fondi dei contratti collettivi integrativi decentrati dell'area dirigenza e del comparto per le annualità 2009, 2010 e 2011, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2006).

**Testo proposta di legge n. 320****Art. 1**

*(Personale dipendente prossimo al collocamento a riposo)*

**1.** La Regione ai fini del contenimento della spesa corrente e della riorganizzazione dell'Amministrazione regionale attraverso processi di revisione e riqualificazione della dotazione organica, favorisce l'esonero dal servizio dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato prossimi al collocamento a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante la corresponsione di un incentivo.

**2.** Possono beneficiare dell'incentivo i dipendenti, di cui al comma 1, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge o maturino entro il 31 dicembre 2011 trentacinque anni di servizio di cui almeno cinque svolti presso l'Amministrazione regionale e i suoi Enti dipendenti se inseriti nel CCNL del comparto "Regioni e Autonomie locali";
- b) non abbiano maturato o non maturino entro la data prevista per la cessazione dal servizio l'anzianità massima contributiva di quaranta anni;
- c) non abbiano maturato o non maturino alla data prevista per la cessazione dal servizio il requisito di sessantacinque anni di età, utile per il collocamento a riposo d'ufficio;
- d) non abbiano già presentato domanda di dimissioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

**3.** La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con deliberazione, determinano le modalità di attuazione dell'esonero con riguardo, in particolare, all'ammontare dell'incentivo entro il limite di cui al comma 4, alla decorrenza della cessazione dal servizio, alle esigenze di servizio che possono comportare il rigetto della domanda di esonero, all'incompatibilità con successive prestazioni lavorative a favore della Regione.

**4.** La misura dell'incentivo non può essere superiore a ventiquattro mensilità del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa o alta professionalità, percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del salario accessorio, ed è calcolata con riferimento al periodo compreso fra l'anzianità contributiva del

dipendente al momento della richiesta di esonero e il giorno del compimento dei quaranta anni di servizio utile al trattamento previdenziale di anzianità.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche dagli Enti dipendenti dalla Regione inseriti nel comparto "Regioni e Autonomie locali". Le modalità di attuazione dell'esonero adottate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ai sensi del comma 3 sono adottate dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

### **Art. 2**

*(Modalità di richiesta di esonero dal servizio)*

1. Il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale e gli Enti da essa dipendenti, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, può chiedere l'esonero dal servizio, per gli anni 2009, 2010 e 2011, durante il quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni. Tale richiesta dovrà essere presentata dai soggetti interessati improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno, previa verifica che, entro l'anno solare, sia da essi raggiunto il requisito minimo di anzianità contributiva richiesta e non revocabile.

### **Art. 3**

*(Competenze dell'Amministrazione, diritti di preferenza e decadenza dal beneficio dell'incentivo)*

1. L'Amministrazione, una volta verificate le proprie esigenze operative attinenti la riorganizzazione della sua rete centrale e periferica, può accogliere l'eventuale richiesta di esonero dal servizio del personale ad essa interessato, in possesso delle qualifiche per le quali si prevede una riduzione di organico.

2. Hanno diritto di preferenza, tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2:

- a) prioritariamente i dipendenti che assistono in forma esclusiva un familiare riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- b) successivamente i dipendenti che usufruiscono per se stessi dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 104/1992 o hanno riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di rendere meno oneroso per la collettività il costo connesso alle attività di cura derivanti da patologie comunque riconosciute dalla legge 104/1992, il dipendente che assiste un familiare disabile e che perciò avesse ottenuto l'esonero anticipato dal servizio, ai sensi del comma 2, lettera a), dovrà prendersi cura del familiare, fino al raggiungimento dei requisiti minimi pensionabili (quaranta anni di servizio), fatti salvi eventuali e necessari ricoveri ospedalieri del disabile. In caso di mancata ottemperanza, lo stesso dipendente decade dal beneficio e dovrà restituire l'incentivo percepito.

#### **Art. 4**

*(Trattamento economico pro-tempore spettante al personale esonerato)*

1. I dipendenti, durante il periodo di esonero dal servizio, ricevono un trattamento pro-tempore pari al 50 per cento di quello da essi complessivamente goduto, dovuto per competenze fisse ed accessorie. Se essi, durante tale periodo, svolgono in modo continuativo e preminente, attività di volontariato risultanti da documentazioni e certificazioni in organizzazioni non governative, no profit, socialmente utili, operanti anche nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e con altri soggetti previsti dal decreto ministeriale dell'economia e delle finanze con preciso riferimento al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), la misura del predetto trattamento economico temporaneo viene elevato dal 50 al 70 per cento. Gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione, fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero, non possono essere utilizzati per nuove finalità.

#### **Art. 5**

*(Trattamento economico spettante al personale al momento del collocamento a riposo)*

1. Il dipendente, al momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, ha diritto a ricevere il trattamento di quiescenza e di previdenza che gli sarebbe stato corrisposto qualora fosse rimasto in servizio.

#### **Art. 6**

*(Possibilità di cumulo dei trattamenti economici)*

1. Il dipendente che riceve il trattamento economico temporaneo a lui spettante durante

il periodo di esonero dal servizio, lo può cumulare con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative dallo stesso rese, come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche o con società e consorzi dalle stesse partecipati, tenuto conto dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Non gli è consentito, invece, di esercitare prestazioni lavorative che possano arrecare pregiudizio all'amministrazione cui appartiene.

#### **Art. 7**

*(Revisione e riorganizzazione della pianta organica)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla revisione della propria dotazione organica per renderla rispondente alle mutate esigenze organizzative, anche in conseguenza della previsione del quantitativo di personale che potrebbe chiedere ed ottenere l'esonero negli anni 2009, 2010 e 2011.

#### **Art. 8**

*(Modalità di assunzioni del personale)*

1. Le economie raggiunte con il collocamento del personale in posizione di esonero dal servizio e certificate dai competenti organi di controllo autorizzano le amministrazioni di appartenenza ad assumere personale in forma anticipata rispetto a quella prevista dalle normative vigenti, dietro autorizzazione della Giunta regionale, servizio del personale. Il numero di queste assunzioni viene scomputato da quello consentito nell'anno in cui esse vengono effettuate.

#### **Art. 9**

*(Discrezionalità dell'Amministrazione nell'accoglimento della richiesta di esonero o di trattenimento in servizio)*

1. L'amministrazione, sulla base dell'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha la facoltà, previa verifica delle proprie esigenze organizzative e funzionali:

a) di accogliere o non accogliere la richiesta di esonero dal servizio di un suo dipendente, tenuto conto della sua particolare esperienza

professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi;

- b) di accogliere la richiesta di trattenimento in servizio di un suo dipendente, tenuto conto della sua particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

2. La domanda di trattenimento del dipendente deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età prescritto per il collocamento a riposo.

#### **Art. 10**

*(Permanenza in servizio)*

1. Tutte le permanenze in servizio che fanno riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle già disposte con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008 debbono considerarsi valide. Le amministrazioni possono riconsiderare, con precisa motivazione, tutti i provvedimenti di permanenza in servizio già decisi con decorrenza 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009. Le decisioni decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui all'articolo 9.

#### **Art. 11**

*(Raggiungimento dell'anzianità contributiva massima)*

1. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi.

#### **Art. 12**

*(Norma finanziaria)*

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le seguenti modalità:

- a) per quanto attiene l'assunzione del personale di cui all'articolo 8, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto deliberativo le necessarie variazioni di competenza e di cassa ai bilanci di previsione delle annualità 2009, 2010, 2011 delle rispettive leggi di bilancio;

- b) per far fronte all'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1, la copertura viene assicurata dai fondi dei contratti collettivi integrativi decentrati dell'area dirigenza e del comparto per le annualità 2009, 2010 e 2011, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2006).